



BANDO - Anno 2014

Istituzione di nuovi CENTRI ANTIVIOLENZA.

DPCM 24 Luglio 2014 “Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014 di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013.

L.R. 23 aprile 2014, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

Il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2014 “Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014 di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013”;

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”;

VISTA la deliberazione n. 1992 del 28/10/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi stabilendo che questi siano diretti a finanziare attività di sostegno ai Comuni e alle Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per l’attivazione di nuovi centri antiviolenza, quali strutture e servizi di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza;

RENDE NOTO

I. Stanziamento

Per il finanziamento volto all’attivazione di nuovi centri antiviolenza è previsto per l’esercizio 2014 uno stanziamento complessivo di € 692.974,09.

II. Beneficiari finali dell’intervento

Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che potranno essere accolte nei centri antiviolenza, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.

III. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo

1. Comuni del Veneto:

- a. singoli;
- b. associati con altri Comuni;
- c. in convenzione ai fini della gestione dei centri antiviolenza previsti all’articolo 3 e ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e all’articolo 1 comma 1 del DPCM 24 luglio 2014, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne. In conformità a quanto previsto a livello nazionale, le organizzazioni del privato sociale aventi la gestione delle strutture dovranno conformarsi ai requisiti stabiliti nell’ambito della Conferenza delle Regioni – Commissione Politiche sociali – ancorché non sanciti con Intesa in sede di Conferenza Unificata:
 - essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate e ad Albi regionali appositamente istituiti;
 - prevedere nello Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul. Se tale

finalità non è prevista nello Statuto queste devono dimostrare una consolidata e comprovata esperienza nell'impegno contro la violenza alle donne.

2. Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:

- a. singole;
- b. associate con altre Aziende ULSS;
- c. in convenzione ai fini della gestione dei centri antiviolenza previsti all'articolo 3 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e all'articolo 1 comma 1 del DPCM 24 luglio 2014, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne. In conformità a quanto previsto a livello nazionale, le organizzazioni del privato sociale aventi la gestione delle strutture dovranno conformarsi ai requisiti stabiliti nell'ambito della Conferenza delle Regioni – Commissione Politiche sociali – ancorché non sanciti con Intesa in sede di Conferenza Unificata:
 - essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate e ad Albi regionali appositamente istituiti;
 - prevedere nello Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul. Se tale finalità non è prevista nello Statuto queste devono dimostrare una consolidata e comprovata esperienza nell'impegno contro la violenza alle donne.

I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati "capofila" dell'iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (accettazione formale del contributo, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).

IV. Tipologie di strutture finanziabili e interventi ammessi

Le strutture oggetto del finanziamento sono nuovi centri antiviolenza (articolo 3 L.R. n. 5/2013 e articolo 1 co. 1 DPCM 24 luglio 2014) che dovranno conformarsi ai requisiti stabiliti nell'ambito della Conferenza delle Regioni – Commissione Politiche sociali – ancorché non sanciti con Intesa in sede di Conferenza Unificata:

- apertura minima prevista per almeno 3 giorni alla settimana;
- reperibilità telefonica garantita dal numero telefonico di pubblica utilità 1522;
- adozione della Carta dei servizi;
- piano annuale di formazione/aggiornamento in cui siano incluse attività di formazione specifica e continua del personale e delle volontarie qualora presenti;
- prevedere come modalità operative divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

V. Ammissibilità delle richieste di contributo

Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena di inammissibilità, le seguenti condizioni:

- a) ciascun soggetto proponente (Comune e Azienda ULSS) potrà presentare una sola richiesta di contributo per una sola struttura;
- b) per ciascun nuovo centro antiviolenza potrà essere presentata una sola domanda di contributo;
- c) le richieste di contributo dovranno essere compilate in ogni loro parte avvalendosi esclusivamente del modulo di domanda allegato al Bando e spedite secondo le modalità indicate nello stesso.

VI. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili al finanziamento le seguenti spese (IVA inclusa):

- a) spese di ammodernamento degli impianti tecnologici (piccoli interventi manutentivi sui locali);
- b) spese tinteggiatura locali;
- c) spese per acquisto arredi, attrezzature e materiali di consumo;

- d) spese per retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto alla struttura;
- e) spese per affitto locali e utenze della struttura (telefono, acqua, riscaldamento, ecc);
- f) spese per altre attività attinenti all'organizzazione della struttura e alla divulgazione/sensibilizzazione dei servizi offerti dalla stessa.

In fase di valutazione dei progetti gli Uffici competenti potranno apportare riduzioni ai costi preventivati dei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse.

VII. Criteri di valutazione delle richieste di contributo

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

- a) carenza di Centri antiviolenza sul territorio provinciale;
- b) potenziale bacino di utenza (abitanti);
- c) qualificazione degli operatori che verranno impiegati nel Centro antiviolenza;
- d) esistenza di protocolli d'intesa, di cui all'articolo 9, L.R. n. 5/2013, con enti pubblici preposti a prevenire e contrastare la violenza contro le donne, nonché a fornire loro assistenza (Forze dell'ordine, Magistratura, Aziende ULSS e istituzioni scolastiche);
- e) percentuale di co-finanziamento assicurata dal richiedente superiore al 20% del costo complessivo del progetto;
- f) data di spedizione della domanda.

VIII. Contributo concedibile

I progetti approvati saranno finanziati fino alla misura massima dell'80% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento non potrà comunque superare l'importo complessivo massimo di € 60.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.

IX. Durata del progetto

Tutti i progetti ammessi dovranno avere durata massima di un anno. Con decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.

X. Graduatoria

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria che verrà approvata con decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali entro il 25 febbraio 2015. Potranno essere finanziati al massimo 12 interventi. Per la ripartizione del finanziamento verrà applicato il criterio di preferenza relativo alla carenza di Centri antiviolenza sul territorio provinciale (punto VII lett.a) e al potenziale bacino di utenza (punto VII lett.b). I soggetti ammessi in graduatoria otterranno il contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

XI. Modalità' di erogazione e di rendicontazione dei contributi

I soggetti beneficiari dovranno dichiarare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo l'accettazione dello stesso (su modulistica fornita dalla Regione), pena la decadenza dalla assegnazione. Il provvedimento di revoca del contributo, da emanarsi anche in caso di rinuncia da parte del beneficiario, potrà disporre per l'attribuzione dell'importo in favore di altro/i intervento/i, secondo l'ordine di precedenza della graduatoria.

Il contributo verrà liquidato secondo le modalità di seguito descritte:

1. 60% quale acconto del contributo, previa comunicazione dell'avvio delle attività da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario e di impegno ad adeguarsi ai requisiti stabiliti nell'ambito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata entro l'anno di finanziamento;
2. 40% quale saldo previa presentazione da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario della seguente documentazione:
 - a. relazione finale sull'attività svolta e scheda di rilevazione centri antiviolenza per l'inserimento della nuova struttura nell'elenco regionale;

- b. rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito dalla Regione, indicante, per ciascuna spesa, gli estremi dei documenti contabili che attestano l'effettuazione delle stesse;
- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e su modulistica fornita dalla Regione – comprensiva di dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato, dichiarazione di conformità ai requisiti stabiliti nell'ambito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata e di attestazione del luogo dove gli originali dei documenti di spesa sono depositati.

La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di una somma non inferiore al costo complessivo ammissibile così come indicata nel provvedimento di approvazione del riparto del finanziamento.

Nel caso tale somma risultasse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto. In ogni caso deve essere mantenuta la percentuale di co-finanziamento indicata in sede di domanda.

Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei progetti non rispetti le scadenze sopra individuate o non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l'esclusione di eventuali variazioni al progetto non sostanziali autorizzate dal Direttore della Sezione Relazioni Internazionali.

XII. *Variazioni al progetto*

Ogni variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione dovrà essere preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli Uffici, da parte del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali. Le variazioni, in termini non sostanziali, potranno essere richieste relativamente a:

- a) durata: sulla base di una richiesta da parte del soggetto beneficiario, adeguatamente e validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività e di presentazione della documentazione conclusiva del progetto;
- b) attività e/o previsioni di spesa: sulla base di una richiesta, con adeguata motivazione, da parte dell'Ente che dettagliatamente illustra le variazioni di attività e/o budget.

XIII. *Presentazione della domanda*

Tutte le richieste di contributo dovranno essere compilate esclusivamente avvalendosi del modulo di domanda allegato al presente Bando (**Allegato A1**), disponibile sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it) alla voce "Bandi, Avvisi e Concorsi".

Le richieste di contributo dovranno, a pena di decadenza, essere inoltrate **entro il 5 dicembre 2014** mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it. Le informazioni sulle **modalità di trasmissione con posta elettronica certificata** si trovano al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

IMPORTANTE: ai fini della ammissibilità della domanda da inviare alla casella PEC :

- la e-mail dovrà avere in allegato la **domanda** di contributo in formato .pdf e tutti gli **allegati in formato pdf**
- nell'oggetto della e-mail contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: "*Domanda di finanziamento per apertura nuovi centri antiviolenza – anno 2014*";
- nel testo della e-mail dovrà essere inserito il seguente destinatario: al Direttore della Sezione Relazioni Internazionali.

Il modulo di domanda dovrà essere obbligatoriamente compilato, a pena di esclusione, in ogni sua parte. Si precisa che il soggetto che sottoscrive la domanda deve coincidere con il soggetto indicato nella prima parte del modulo di domanda. Si dovrà allegare copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, ad eccezione delle domande presentate con firma digitale.

XIV. *Responsabile del procedimento, diritto di accesso agli atti e trattamento dati personali*

La struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è la Sezione Relazioni Internazionali. (L. n. 241/1990 e s.m.i.). Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei confronti della Sezione Relazioni Internazionali (L. n. 241/1990 e s.m.i.).

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali.

Il trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento regionale attuativo n. 2/2006 modificato con regolamento n. 1/2007, è eseguito dagli uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 5/2013 e dal DPCM del 24 luglio 2014. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del predetto decreto.

Informazioni sui contenuti del bando potranno essere richieste alla Sezione Relazioni Internazionali:

telefono 041/2794309 – 4347;

fax 041/2794390;

e-mail: francesca.bullo@regione.veneto.it

claudia.peruzzi@regione.veneto.it

IL DIRETTORE
Dott. Diego Vecchiato